



Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria

n. 191/2012 R.V.G.

Il tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, riunito in camera di consiglio, con l'intervento dei sigg.:

- dr. Roberto Di Bella, presidente;
- dr. Francesca Di Landro, giudice;
- dr. Salvatore Toscano, giudice onorario;
- dr. Annunziata Rizzi, giudice onorario;

esaminati gli atti del procedimento n. 191/2012 R.V.G., relativo ai minori <<OMISSIS>> e <<OMISSIS>>, nati a Reggio Calabria il 16.3.2012;

letto il ricorso, depositato in data 14.5.2012, con cui <<OMISSIS>> (nato a Fquih Ben Salah - Marocco il 4.5.1976) – padre dei minori in oggetto - ha sollecitato l'autorizzazione ai sensi dell'art. 31 DLgs n. 286/98 alla permanenza in Italia;

valutato il parere contrario espresso dal p.m.;

ha pronunciato il seguente

decreto

Con il ricorso sopra indicato <<OMISSIS>>, privo di permesso di soggiorno nel territorio nazionale, richiedeva l'autorizzazione ai sensi dell'art. 31 DLgs n. 286/98 alla permanenza in Italia al fine di

assistere i figli minorenni, <<OMISSIS>> e <<OMISSIS>>, nati a Reggio Calabria il 16.3.2012.

L'istante, a sostegno della domanda, riferiva di trovarsi in Italia da molti anni e di avere contratto matrimonio in data 9.2.2011 con la connazionale <<OMISSIS>>, madre dei suoi bambini; pertanto, segnalava che la sua eventuale espulsione sarebbe di sicuro nocumento all'equilibrio psicologico dei figli minori, in quanto gli stessi – nella temuta evenienza- rimarrebbero in Italia senza la figura paterna.

Il ricorrente precisava ancora che il Questore di Reggio Calabria gli aveva negato il rinnovo del permesso di soggiorno e di essersi rivolto, chiedendo l'annullamento o la sospensione di tale provvedimento, al Tribunale Amministrativo Regionale di questo centro, che con sentenza in data 8.11.2011 aveva rigettato il ricorso (sul presupposto che lo stesso avesse violato la normativa di cui all'art. 171 ter, lett. D) della legge 633/41).

Avviata l'istruttoria di rito, era escusso il predetto <<OMISSIS>>, che insisteva nel ricorso, ed erano acquisite le necessarie informazioni in ordine alle condizioni di vita personali/familiari sue e dei figli minori; infine, acquisito il parere del p.m., la causa era riservata per la decisione.

Orbene, prima di procedere alla delibazione dei profili di merito, appare necessario segnalare che dal quadro normativo risultante da una lettura complessiva del Dlgs n.286 del 1998 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), contenente sotto il titolo IV una serie di

disposizioni aventi come scopo la salvaguardia dell'unità familiare e la tutela dei minori, emerge che:

- 1) il fondamentale diritto del minore ad essere educato all'interno del nucleo familiare trova indiretta protezione nel riconoscimento allo straniero del diritto all'unità familiare, cui viene data concreta attuazione attraverso la previsione dell'istituto del ricongiungimento familiare e la previsione del rilascio del permesso di soggiorno, oltre che per motivi di lavoro, di asilo, di studio o religiosi, anche per motivi familiari;
- 2) il diritto all'unità familiare e conseguentemente il diritto del minore ad essere educato all'interno del nucleo familiare possono, però, trovare attuazione attraverso gli istituti menzionati a condizione che il genitore straniero, con cui deve avvenire il ricongiungimento del minore, o il minore, con cui deve ricongiungersi il genitore straniero, siano regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato. Qualora lo straniero sia entrato clandestinamente in Italia o si sia intrattenuto arbitrariamente sul territorio dello Stato (ad es. dopo il provvedimento di espulsione) i diritti in questione devono cedere di fronte alla disciplina dei flussi di ingresso degli stranieri, che impone limitazioni e controlli, nel senso che non possono più essere considerati valido presupposto di un provvedimento (permesso di soggiorno) che legittimi la permanenza del genitore straniero in Italia.

Tale disciplina subisce, però, un'eccezione.

L'art. 31, comma terzo, del D.L.vo n. 286/98, che rileva nel caso di specie, dispone che:” Il tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psico-fisico e tenuto conto dell'età e delle

condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge. L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia”.

Dall'inquadramento sistematico della disposizione in esame nel contesto normativo riassunto emerge che la stessa, chiaramente dettata con riferimento a situazioni di emergenza, non ha la finalità di garantire il diritto del minore a crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia, che è tutelato attraverso l'istituto del ricongiungimento familiare e che può essere invocato soltanto nelle ipotesi di regolare presenza del genitore o del minore in Italia, ma la integrità psico-fisica del medesimo, quando vi sia in atto una situazione pregiudizievole che possa compromettere gravemente lo sviluppo normale della sua personalità sia dal punto di vista fisico, che da quello psichico ed intellettuale e sia necessario, per fronteggiarla, la presenza del genitore - privo del permesso di soggiorno o con l'autorizzazione scaduta - sul territorio dello Stato.

L'autorizzazione all'ingresso e alla permanenza del familiare nel territorio dello Stato ex art. 31 comma terzo deve, quindi, essere correlata esclusivamente alla sussistenza di situazioni eccezionali, le quali non possono assumere carattere di normalità e stabilità.

In applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha poi precisato (cfr. Sez. Unite, sent. n. 22216 del 16.10.2006) che la presenza dei gravi motivi deve essere accertata come emergenza attuale solo nell'ipotesi di richiesta di autorizzazione all'ingresso del familiare nel

territorio nazionale, ma ciò non vale sempre, invece, nell'ipotesi in cui venga richiesta l'autorizzazione alla permanenza del familiare che diversamente dovrebbe essere espulso, poichè la situazione eccezionale nella quale vanno ravvisati i gravi motivi può essere attuale, ma può anche essere dedotta quale conseguenza dell'allontanamento improvviso del familiare sino allora presente e cioè di una situazione futura ed eventuale rimessa all'accertamento del giudice minorile.

Quanto alla interpretazione dei gravi motivi richiesti dalla legge quale presupposto necessario per conseguire l'autorizzazione, si sono registrati due contrastanti orientamenti.

La giurisprudenza prevalente della Corte di Cassazione ha, invero, ritenuto - ai fini dell'autorizzazione temporanea all'ingresso o alla permanenza del familiare straniero del minore che si trovi nel territorio italiano - che le condizioni previste nel menzionato art. 31, consistenti in gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico del minore stesso, tenuto conto delle condizioni di salute e di età, sono configurabili solo nei casi in cui sia accertata l'esistenza di una situazione di emergenza, rappresentata come conseguenza della mancanza o dell'allontanamento improvviso del genitore, a carattere eccezionale o contingente, che ponga in grave pericolo lo sviluppo normale della personalità del minore; e che detti motivi non possono quindi essere ravvisati nelle ordinarie necessità di accompagnarne il processo d'integrazione e il percorso educativo, formativo e scolastico, trattandosi di esigenze incompatibili con la natura temporanea ed eccezionale dell'autorizzazione, che viene concessa in deroga all'ordinario regime giuridico dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri.

Per converso, le recenti Cass..22080/2009 e 823/2010, ignorando del tutto le pronunce suddette, hanno enunciato il diverso principio che la temporanea autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia del familiare del minore non postula necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di costanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo essere connessa anche soltanto alla tenerissima età del minore, tenuto conto della grave compromissione e del sicuro danno all'equilibrio psico-fisico che determina in tale situazione l'allontanamento o la mancanza di uno dei genitori nonché la conseguente impossibilità di avere rapporti con lui e di poterlo anche soltanto vedere. Queste ultime decisioni riflettono dunque le posizioni della dottrina prevalente favorevole ad un'interpretazione estensiva dei "gravi motivi connessi con lo sviluppo psico-fisico del minore", non limitati dai requisiti dell'eccezionalità e contingenza, ma corrispondenti ad un'idea promotiva dello sviluppo del fanciullo che ne prenda in considerazione il preminente interesse in relazione all'età e/o alle condizioni di salute anche psichiche nonché al pregiudizio che gli può derivare comunque dall'allontanamento forzato dei familiari (Cass. 25026/05).

Tale contrasto giurisprudenziale è stato risolto dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con sentenza n. 21799 del 25.10.2010.

La Suprema Corte nel ribadire un precedente arresto giurisprudenziale (cfr. Cass. sez. Un., 22216/2006) ha concluso che la tecnica di normazione a clausola generale dell'art. 31 induce a comprendervi qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che, in considerazione dell'età del minore e delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o è

altamente probabile deriverà al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto. Deve trattarsi, tuttavia, di situazioni non di lunga o indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilità che, pur non prestandosi ad essere preventivamente catalogate e standardizzate, si concretino in eventi traumatici e non prevedibili che trascendono il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiare.

In sostanza, deve trattarsi di situazioni da accertare secondo un'indagine svolta in modo individualizzato, peraltro da un organo specializzato, tenendo conto delle peculiarità delle situazioni prospettate, nonché di ogni possibile variabile – come l'età, le condizioni di salute, la presenza o meno dell'altro genitore e la situazione della famiglia - e di qualsiasi altro fattore idoneo a consentire l'operazione di corretto bilanciamento degli interessi richiesta dalla norma.

Il criterio interpretativo sopra enucleato deve, infine, contemperarsi con la norma d'indirizzo generale di cui all'art. 3 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, ratificata dalla legge 27 maggio n. 176 e richiamata dall'art. 28 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, la quale prescrive che gli Stati vigilino affinché il minore non sia separato dai genitori contro la sua volontà, facendo salva, tuttavia, l'ipotesi in cui la separazione sia il risultato di provvedimenti legalmente adottati da uno Stato-parte; ne discende, sul piano esegetico, che, nel caso in cui lo straniero sia colpito da un provvedimento di espulsione, le esigenze di legalità e sicurezza sottese a tale provvedimento non sono di per sé recessive rispetto

all'interesse, pur considerato preminente, del fanciullo (cfr., in tal senso, Cass. Sez. I, sentenza n. 4197 del 19.2.2008).

Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, deve evidenziarsi che all'istante non è stato rinnovato il permesso di soggiorno per la condotta irregolare tenuta e a seguito delle condanne, una delle quali già definitiva, riportate per vari reati (v. casellario giudiziale, certificato carichi pendenti e nota della Questura di Reggio Calabria in data 26.6.2012, dalla quale risulta che “lo straniero <<OMISSIS>> è pregiudicato, annoverando una condanna per il reato di ricettazione e violazione delle norme sul diritto di autore, oltre che **persona estremamente pericolosa** a carico della quale sono registrati numerosi precedenti di polizia per lesioni e resistenza a p.u., violazione della proprietà intellettuale, ricettazione e violazione dell'obbligo di dimora”).

Ciò premesso, in un'ottica di bilanciamento degli interessi contrapposti e di valutazione della concreta situazione prospettata, deve osservarsi che le esigenze di legalità e sicurezza sottese all'eventuale espulsione del ricorrente appaiono preminenti all'interesse dei minori in oggetto di non essere separati da uno dei due genitori.

Non vi è dubbio che la condizione personale di <<OMISSIS>> – non impegnato in una legale attività lavorativa (lo stesso eserciterebbe il mestiere di venditore ambulante), dedito ad uno stile di vita irregolare e incline alla commissione di reati - non rassicura per il futuro anche in ordine al corretto esercizio della sua potestà genitoriale e, conseguentemente, alla tutela delle esigenze psico-fisiche dei figli.

Oltretutto, il predetto risulta di fatto separato dalla moglie, che è tornata a vivere con i suoi genitori, e non ha contatti costanti con i figli, nei confronti dei quali – secondo gli assunti della consorte - avrebbe pure adottato comportamenti pregiudizievoli (v. informazioni rese dal Servizio Sociale del comune di Reggio Calabria, dalle quali risulta che la signora <<OMISSIS>> e il padre hanno sporto tre denunce nei confronti del sig. <<OMISSIS>> per maltrattamenti familiari anche nei confronti dei bambini).

I minori, peraltro, potranno ricevere sul territorio nazionale l'assistenza della madre, che a sua volta è supportata adeguatamente dai genitori (v. informazioni fornite dal Servizio Sociale).

Per contro, gli assunti del ricorrente, che ha dichiarato di essere indagato anche “per omicidio colposo in seguito ad incidente stradale” e di avere esperito un tentativo di riconciliazione con la moglie (che ha determinato la remissione delle querele), non rassicurano in ordine ad una completa revisione dello stile di vita stigmatizzato.

L'istanza, pertanto, deve essere rigettata.

Diversamente opinando, si produrrebbe il risultato di stabili e anomale modalità di regolarizzazione di famiglie di stranieri (o di loro singoli componenti) illegalmente presenti nel territorio nazionale, mediante una forma di strumentalizzazione, e non già di tutela, dell'infanzia.

Per completezza di esposizione deve osservarsi che non giova alla tesi del ricorrente – secondo il condivisibile orientamento giurisprudenziale sopra citato - neppure la norma di indirizzo generale di cui all'art. 3 della convenzione di New York in tema di diritto all'unità familiare: secondo cui “ l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente”. La stessa Convenzione, infatti, fa salva l'ipotesi che la separazione sia il risultato di

provvedimenti legittimi adottati da uno Stato - parte, come la detenzione, l'imprigionamento, l'esilio o l'espulsione, con la conseguenza, sul piano esegetico, che la norma d'indirizzo generale non ha portata assoluta e le esigenze di legalità e sicurezza sottese al decreto di espulsione non sono, di per sé, recessive rispetto all'interesse, pur in linea di principio preminente, del fanciullo.

Aggiungasi, a corollario della superiore proposizione, che la richiesta di autorizzazione alla permanenza sul territorio nazionale è stata avanzata senza l'indicazione di un limite temporale e nell'assenza di alcun concreto progetto (lavorativo e/o di vita, idoneo ad integrare le condizioni necessarie per il rilascio del permesso di soggiorno e, comunque, da valutare in un'ottica di proficua integrazione nel tessuto sociale dell'istante).

Visto l'art 31 comma terzo D.L.vo n. 286/98;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso presentato da <<OMISSIS>>, volto ad ottenere l'autorizzazione alla permanenza nel territorio dello Stato italiano.

Manda alla cancelleria per le notificazioni/comunicazioni di rito (all'istante, con avviso che potrà presentare reclamo alla Corte di Appello di Reggio Calabria entro il termine di giorni dieci dalla notifica del decreto, e al Pubblico Ministero in sede) e per la trasmissione di copia del provvedimento alla Questura di Reggio Calabria, Ufficio Immigrazione, e alla rappresentanza diplomatica o consolare di cui all'art. 31, comma terzo, del Dlgs 286/1988.

Reggio Calabria, 30.10.2012.

Il presidente

(dr. Roberto Di Bella)